

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 651

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato GOTTARDO

*Presentata il 3 ottobre 1979*

Norme in materia di indennità spettante ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — La vigente legislazione concernente gli onorari e le indennità ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, chiamati a collaborare di ufficio con la giustizia penale e civile, è chiaramente inadeguata alle attuali esigenze con conseguente svilimento dell'opera di persone che devono svolgere una attività altamente qualificata e appare così logica e giustificata la tendenza da parte dei professionisti più validi ed impegnati a fare in modo da evitare di essere chiamati a collaborare con la giustizia, nonostante l'obbligatorietà della prestazione professionale.

La suindicata tariffa, legge di remote origini e trasferita di volta in volta nella normativa in maniera pressoché obsoleta solo con ritocchi all'ammontare degli onorari, è basata su tre principi generali:

1) il compenso si effettua in vacanze. La vacanza corrisponde al tempo

che il professionista dedica all'incarico giudiziario sottraendolo alla propria attività. Poiché ogni vacanza corrisponde a due ore di lavoro ed è previsto che ogni persona possa lavorare solo otto ore al giorno, il giudice non può liquidare più di quattro vacanze al giorno per ogni incarico;

2) il controllo è assoluto, inappellabile e non impugnabile sull'ammontare delle richieste, da parte del giudice il quale in maniera apodittica, discrezionale ed autocratica, può dar luogo ad una falciatura delle parcelle senza che vi possa essere da parte del professionista possibilità di appello o comunque di discussione;

3) il mancato riconoscimento delle usuali spese oggi di notevoli dimensioni rimborsate in via forfettaria ai professionisti, non dimostrabili con fatture o altre produzioni (personale, dattilografia, te-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

lefono, affitto dello studio, luce, carta, cancelleria, eccetera).

L'inadeguatezza del sistema meritevole soltanto di aggettivazioni negative, consta proprio nella inconsistenza attuale di tutti tre i principi informativi che abbiamo esposto.

Inoltre le voci previste, per le vacanze e i rimborsi, risalgono al 1956 e non tengono conto dell'aumentato costo della vita.

La riforma si impone pertanto urgente ed immediata. Di qui la seguente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Gli onorari dei periti e consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite per disposizione dell'autorità giudiziaria in materia penale, civile e nell'ambito della legislazione delle assicurazioni sociali sono regolati dalle norme di cui ai seguenti articoli.

## ART. 2.

L'onorario per una visita medica o ispezione esterna di cadavere è di lire 10.000. L'onorario per le sezioni di cadaveri è di lire 50.000 comprese, in entrambi i casi la protocollazione e la risposta ai quesiti in calce al processo verbale.

## ART. 3.

Salvo i casi indicati nel precedente articolo i periti o consulenti tecnici medici sono compensati per la loro attività prestata in base alla tariffa seguente:

a) relazione di perizia o consulenza tecnica da lire 50.000 a lire 60.000 a seconda della difficoltà del caso e della necessità di ricerche bibliografiche;

b) relazione di perizia o consulenza tecnica collegiale da lire 80.000 a lire 800 mila per ogni componente del collegio, secondo il criterio precedentemente indicato.

La liquidazione è effettuata a discrezione del magistrato che è tenuto a valutare la richiesta presentata dal perito o consulente in rapporto alla natura dell'accertamento e al tempo presumibile che è stato necessario per l'espletamento dello incarico.

#### ART. 4.

Ove, per l'adempimento del loro incarico, periti e consulenti debbano trasferirsi a distanza maggiore di 3 chilometri dalla loro residenza essi hanno diritto ad una indennità di lire 20.000 per ciascuna giornata che avranno dovuto impiegare per il viaggio nonché al rimborso delle spese di viaggio in prima classe, sui mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, aumentato di due decimi; hanno inoltre diritto ad una indennità di soggiorno di lire 25.000.

L'indennità per ciascuna giornata di viaggio è ridotta a due terzi nel caso di assenza dalla residenza di durata inferiore a otto ore.

L'indennità di soggiorno non è dovuta se non quando i periti o consulenti tecnici sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza un giorno intero, oltre a quello di partenza e quello di ritorno.

La spesa inerente al mezzo di trasporto va documentata allegando il relativo biglietto.

In mancanza di mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio ovvero in caso di urgenza o disagio riconosciuti dal giudice competente, i periti e i consulenti possono servirsi di altri mezzi di trasporto disponibili ovvero di mezzi propri. In questo caso è corrisposta una indennità di lire 150 a chilometro sulle vie ordinarie ed è previsto il rimborso della spesa documentata dell'eventuale pedaggio autostradale.

#### ART. 5.

I periti e i consulenti tecnici devono presentare una nota specificata delle spe-

se sostenute per lavaggio camici e strumentario, acquisto di fardelleria e strumentario a perdere, disinfettanti, vasi per conservazioni pezzi anatomici, fissatori, reattivi, ecc.

L'acquisto dei materiali predetti va documentato allegando la fattura del venditore.

Agli effetti del rimborso l'autorità giudiziaria, avuto riguardo ai quesiti posti al perito o consulente tecnico, deve vagliare l'effettiva necessità sia degli accertamenti eseguiti che del materiale acquistato ed esaminare la corrispondenza delle qualità dei materiali impiegati, escludendo dal rimborso le spese non necessarie.

Ove i periti e i consulenti tecnici si siano avvalsi dell'ausilio di altri prestatori d'opera il compenso per questi ultimi sarà valutato alla tregua delle tariffe vigenti o, in mancanza, degli usi locali, previo accertamento da parte del magistrato della necessità e della durata di esso.

#### ART. 6.

La legge 1° dicembre 1956, n. 1426, è abrogata.